

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25.05.2021 della Corte d'Appello di Brescia;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Venegoni Andrea, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni dell'avvocato (OMISSIS), difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Brescia, ha confermato la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare di Brescia in data 3 dicembre 2020, appellata dall'imputato (OMISSIS), ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso con la predetta sentenza e ha condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

2. Lo (OMISSIS) e' imputato dei delitti di cui all'articolo 81 c.p., comma 2 e articolo 323 c.p., perche', nella qualita' di segretario comunale e di responsabile dell'area tecnico manutentiva del

Comune di Marone, con piu' atti compiuti, anche in tempi diversi, ma esecutivi di un medesimo disegno criminoso, esercitava le proprie funzioni in violazione di norma di legge ed esattamente:

- in violazione dell'articolo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione al P.G.T. del Comune di Marone, rilasciava indebitamente (e con tempi insolitamente rapidi, domanda del 5 febbraio 2015), il permesso di costruire in sanatoria n. 4979 del 23 febbraio 2015 a (OMISSIS), nonostante il parere sospensivo emesso dalla commissione edilizia nella seduta del 5 febbraio 2015 in ragione di una piu' attenta valutazione delle opere edilizie oggetto delle diffornita';

- in violazione della L. n. 241 del 1990, articolo 22 perche' negava accesso alle pratiche edilizie delle quali il denunciante (OMISSIS) aveva richiesto copia, in mancanza di motivi ostativi, atteso che non sussisteva alcuna esigenza di proteggere dati sensibili o interessi particolarmente qualificanti, come confermato dalla sentenza del Tar Lombardia Brescia sentenza 009904/2016, rifiutava indebitamente un atto del suo ufficio, che per ragioni di giustizia doveva essere compiuto senza ritardo, cagionando un ingiusto profitto a (OMISSIS), nel mantenere le opere edili abusive, e un danno ingiusto a (OMISSIS), consistito nel ricevere un ingiustificato e illegittimo diniego di accesso alla documentazione di cui aveva diritto di accedere e prenderne copia.

Fatti commessi in Marone (BS) fino al 20 Aprile 2016.

3. L'avvocato (OMISSIS), nell'interesse dello (OMISSIS), ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, nove motivi di ricorso e, segnatamente:

1) l'erronea applicazione dell'articolo 13 delle Norme tecniche di attuazione al Piano di Governo del Territorio in vigore presso il Comune di Marone.

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente ritenuto che il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, nonostante il parere sospensivo espresso dalla Commissione edilizia, abbia violato l'articolo 13 delle Norme tecniche di attuazione.

Ad avviso del ricorrente, infatti, tale disposizione non sancisce l'obbligo per il Comune di redigere un piano di recupero per assentire gli interventi edilizi per gli edifici ricompresi nella "zona urbanistica con destinazione nuclei di antica formazione", posto che tale disposizione prescrive che per adottare il piano sarebbe necessario pur sempre che il Comune individui previamente gli ambiti da sottoporre a piano di recupero.

Nel caso di specie, negli atti del procedimento sanzionatorio e, dunque, nell'ordinanza ingiunzione e nel parere della commissione edilizia con la richiesta di integrazione documentale da parte dell'Ufficio Tecnico, non vi sarebbe alcun riferimento alla condizione che le opere abusive, eseguite in assenza di autorizzazione, dovessero essere assentite tramite la presentazione e l'approvazione di un piano di recupero.

Ad avviso del ricorrente, sarebbe dunque esclusivamente violato dall'articolo 1, comma 7, del regolamento edilizio comunale, che prevede l'acquisizione di un parere della commissione edilizia, peraltro qualificato espressamente come non vincolante.

2) l'illogicità della motivazione sul punto della ritenuta obbligatorietà del parere della Commissione Paesaggio in contrasto con le risultanze degli atti e, segnatamente, con il verbale della commissione edilizia e l'articolo 13 della Norme tecniche di attuazione.

Deduce il ricorrente che il capo di imputazione contesta all'imputato di aver rilasciato l'autorizzazione in sanatoria "nonostante il parere sospensivo emesso dalla commissione edilizia" e non contiene alcun riferimento al parere della commissione paesaggio.

Il giudice di primo grado avrebbe dunque illegittimamente equiparato la commissione edilizia alla commissione paesaggio, ancorche' le stesse abbiano funzioni diverse e siano istituite da leggi differenti.

La corretta interpretazione dell'articolo 13 delle Norme tecniche di attuazione dimostrerebbe, peraltro, come il parere della commissione paesaggio non fosse necessario.

Il parere prescritto sarebbe, tuttavia, esistente, in quanto sarebbe stato emesso dalla commissione edilizia e, comunque, lo stesso non sarebbe stato vincolante.

3) l'errata interpretazione dell'articolo 323 c.p., così' come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, tanto in punto di ritenuta assenza di margine di discrezionalità nell'applicazione dell'articolo 13 delle Norme tecniche di attuazione, quanto in relazione al mancato rilievo che la violazione di una norma del procedimento non integra necessariamente una violazione della normativa sostanziale.

Rileva il ricorrente che l'articolo 13 delle Norme tecniche di attuazione, letto nella sua interezza, rimette al Comune di Marone un'ampia potestà' regolativa e discrezionale nello stabilire quali siano le zone e le tipologie di intervento da assoggettare a piano di recupero.

Avrebbe errato, dunque, la Corte appello nel ritenere che tali disposizioni non lascerebbero alcun margine di discrezionalità all'agente pubblico.

Le opere abusive eseguite in difformità' rispetto ai titoli edilizi pregressi sarebbero, inoltre, assolutamente minimali e la mancata acquisizione del parere favorevole della commissione edilizia integrerebbe un vizio di natura meramente procedimentale, inidoneo a integrare la violazione di legge richiesta dalla fattispecie incriminatrice.

4) l'errata interpretazione degli articoli 423 e 521 c.p.p., in quanto la Corte di appello nella sentenza impugnata avrebbe modificato il fatto contestato nel capo di imputazione, sostituendo il parere sospensivo della commissione edilizia con quello obbligatorio e vincolante della commissione paesaggio.

Si duole il ricorrente che il capo di imputazione, pertanto, non contemplerebbe la violazione delle norme di diritto sostanziale poste a fondamento della sentenza impugnata.

Il capo d'imputazione, infatti, non sarebbe stato mai modificato ai sensi dell'articolo 423 c.p.p. nel senso di operare una legittima equiparazione tra il parere sospensivo espresso dalla commissione edilizia col diverso parere obbligatorio e vincolante della commissione paesaggio.

5) la carenza di motivazione rispetto alle censure formulate nell'atto di appello in ordine al dolo.

La Corte d'appello non avrebbe motivato sulle censure svolte nell'appello (alle pag. 5, 6 e 7) in ordine alla sussistenza del dolo e avrebbe acriticamente richiamato gli elementi dimostrativi della sussistenza dell'elemento soggettivo già' richiamati nella sentenza di primo grado.

6) l'errata interpretazione dell'articolo 323 c.p., in punto di ritenuta assenza di margine di discrezionalità con riferimento alla seconda condotta di abuso di ufficio contestata.

Si duole il ricorrente che la norma che si assume violata, ossia la L. n. 241 del 1990, articolo 22 non avrebbe i connotati richiesti articolo 323 c.p., in quanto la disciplina del diritto all'accesso degli atti amministrativi richiama espressamente i regolamenti emessi dalle singole amministrazioni pubbliche e nel caso di specie il Comune di Marone aveva adottato un regolamento comunale per l'accesso degli atti amministrativi.

La L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 22 dunque, non sarebbe una norma di diretta e immediata applicazione, dalla quale far discendere la violazione diretta del precetto di cui all'articolo 323 c.p., in quanto difetterebbero nella specie le "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

7) la mancanza di motivazione in ordine al settimo motivo di appello.

La Corte di appello avrebbe ommesso di motivare sullo specifico motivo di appello relativo all'impossibilità di configurare il delitto di abuso d'ufficio nella formulazione vigente con riferimento alla L. n. 241 del 1990, articolo 22 che è una norma che rimanda a una fonte regolamentare secondaria, costituita dal regolamento comunale di accesso agli atti.

8) la violazione di legge con riferimento all'insussistenza del dolo.

Deduce il ricorrente che il rifiuto dell'imputato di concedere l'accesso agli atti non sarebbe stato pretestuoso, ma conforme al regolamento.

Il Tribunale amministrativo di Brescia, peraltro, avrebbe dichiarato illegittime alcune clausole del regolamento comunale che limitavano l'esercizio diritto di accesso ma cinque mesi dopo la commissione del reato per il quale si procede.

L'imputato, dunque, al momento della condotta sarebbe stato in buona fede, avendo fatto affidamento sulla legittimità delle previsioni del regolamento comunale.

9) la violazione di legge, in quanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sarebbe stata fondata sulla sentenza del Tar n. 994 del 2016.

Deduce il ricorrente che la sentenza d'appello, nel motivare la sussistenza del dolo dell'imputato, avrebbe preso in considerazione la condotta complessivamente posta in essere dal Comune, e quindi anche quella riferibile all'operato del Geom. (OMISSIS), il responsabile del procedimento, nonché del segretario che ha sostituito lo (OMISSIS) durante il periodo di astensione per malattia.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dal Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv. dalla L. n. 176 del 2020, prorogata per effetto del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, articolo 16, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 23 febbraio 2022, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare infondato il ricorso.

Con memoria depositata in data 28 febbraio 2022, l'avvocato (OMISSIS), difensore dell'imputato, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

2. Con il primo motivo il ricorrente censura l'errata interpretazione dell'articolo 13 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio in vigore presso il Comune di Marone.

Deduce il ricorrente che, secondo l'articolo 13 delle Norme Tecniche di attuazione, l'obbligo di redigere un piano di recupero non sarebbe affatto perentorio e neppure assurgerebbe a regola generale per assentire gli interventi edilizi nelle "Zone A - nuclei di antica formazione".

Nel caso di specie, dunque, sarebbe stata violato esclusivamente l'articolo 1, comma 7, del regolamento edilizio comunale, che prevede l'acquisizione di un parere della commissione edilizia, espressamente qualificato come non vincolante.

3. Il motivo si rivela infondato.

Il ricorrente, invero, si limita a riportare la formulazione letterale dell'articolo 13 delle Norme Tecniche di attuazione nella sua integralità, senza, tuttavia, chiarire da quale tratto specifico della disposizione tragga origine la sua esegesi.

L'articolo 13 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio presso il Comune di Marone, intitolato "Zone A - nuclei di antica formazione", al comma 1, espressamente prevede che "all'esterno degli ambiti di recupero o in assenza di piano di recupero, gli interventi edilizi, a norma del D.I.M. 2 aprile 1968, n. 14444, articolo 7 non possono comportare l'aumento della volumetria preesistente, sono possibili soltanto entro i limiti e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, differenziate in base alle diverse categorie tipologiche alle quali appartengono gli edifici".

Il periodo successivo aggiunge "E' comunque consentita da parte dell'Amministrazione Comunale e con specifica Delib. di c.c., l'individuazione di ambiti da sottoporre a Piano di recupero anche se non individuati sulle tavole di azionamento del presente Piano delle regole".

Il comma 2 di tale disposizione prevede, inoltre, che "Per i soli ambiti sottoposti a Piano di Recupero, previo parere favorevole e vincolante della Commissione Paesaggio, e' possibile derogare alle presenti norme in termini di occupazione di aree libere e di modifiche esterne all'immobile, nonche' la realizzazione di portici".

Sulla base di questa disciplina (e, in particolare, del disposto del comma 2), dunque, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che negli immobili situati nei nuclei di antica formazione del Comune di Marone, in assenza di un piano di recupero e del parere della Commissione paesaggio, la volumetria non poteva essere comunque ampliata, ne' potevano essere realizzati interventi esterni.

Dalla sentenza di primo grado risulta, inoltre, che le opere eseguite sulla proprietà di (OMISSIS) hanno comportato un ampliamento dei portici, e che, quindi, il permesso in sanatoria e' stato emesso in contrasto con le norme vigenti.

Nel caso di specie, infatti, lo (OMISSIS), secondo quanto hanno accertato le sentenze di merito, in assenza dell'adozione di un piano di recupero e in assenza del parere prescritto della commissione paesaggio, ha rilasciato il permesso per la realizzazione di interventi che modificavano, mediante la

costruzione di un portico, il perimetro esterno di un immobile situato nella zona urbanistica con destinazione "a nuclei di antica formazione" e già oggetto dell'ordine di demolizione n. 68/2014 per opere realizzate in assenza di titolo abilitativo.

Correttamente, pertanto, la sentenza di primo e di secondo grado hanno ritenuto che il rilascio da parte dell'imputato del permesso di costruire abbia violato l'articolo 13, commi 1 e 2, delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio.

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'illogicità della motivazione sul punto della ritenuta obbligatorietà del parere della Commissione Paesaggio in contrasto con le risultanze degli atti.

Deduce il ricorrente che il capo di imputazione contesta all'imputato di aver rilasciato l'autorizzazione in sanatoria "nonostante il parere sospensivo emesso dalla commissione edilizia" e non farebbe, invece, alcun riferimento al parere della commissione paesaggio.

Il giudice di primo grado avrebbe, dunque, travisato le competenze della commissione edilizia e quella della commissione paesaggio, che hanno funzioni diverse e sono istituite da leggi distinte.

Ad avviso del ricorrente, l'articolo 13 delle Norme tecniche di attuazione, peraltro, non richiederebbe l'obbligo di acquisire il parere della Commissione paesaggio; nella specie, il parere sarebbe stato emesso dalla commissione edilizia e non sarebbe vincolante.

5. Il motivo si rivela inammissibile per aspecificità.

La censura, infatti, non si confronta con la motivazione della sentenza della Corte di appello, che ha rilevato come nella specie non fosse stato acquisito alcun parere, né facoltativo, né obbligatorio nell'autorizzare l'intervento in sanatoria.

Le sentenze di merito hanno, peraltro, concordemente rilevato come il parere sospensivo rilasciato dalla commissione edilizia non possa essere ritenuto idoneo a legittimare il permesso a costruire rilasciato dallo (OMISSIS), in quanto la commissione aveva richiesto documentazione integrativa della domanda del privato, che, evidentemente, sulla base degli atti prodotti, non poteva essere accolta.

Nella disamina del precedente motivo di ricorso si è, inoltre, già rilevato come l'articolo 13, commi 1 e 2, delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Governo del Territorio prevedesse come obbligatorio il parere della commissione paesaggio e come lo stesso, per quanto accertato nei giudizi di merito, non sia intervenuto.

6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'errata interpretazione dell'articolo 323 c.p., tanto in punto di ritenuta assenza di margine di discrezionalità dell'agente pubblico in forza dell'articolo 13 delle Norme Tecniche di attuazione, quanto in relazione al mancato rilievo che la violazione di una norma del procedimento non integra necessariamente una violazione della normativa sostanziale.

7. Il motivo si rivela infondato.

In seguito alla riformulazione dell'articolo 323 c.p. operata dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, articolo 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ai fini della sussistenza del delitto di abuso d'ufficio occorre che la condotta intenzionalmente volta a favorire il privato sia posta in essere "in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

Per effetto della modifica legislativa, pertanto, il delitto di abuso d'ufficio e' configurabile solamente nei casi in cui:

- la violazione da parte dell'agente pubblico abbia avuto ad oggetto "specifiche regole di condotta" e non anche regole di carattere generale;
- tali specifiche regole siano dettate "da norme di legge o da atti aventi forza di legge", dunque non anche quelle fissate da meri regolamenti ovvero da altri atti normativi di fonte sub primaria;
- e a condizione che quelle regole siano formulate in termini da non lasciare alcun margine di discrezionalità all'agente (ex plurimis: Sez. 6, n. 8057 del 28/1/2021, Asole, Rv. 280965; Sez. 6, n. 442 del 9/12/2020, dep. 2021, Garau, Rv. 280296-01).

Nel caso di specie, tuttavia, ai fini della verifica della configurabilità del reato contestato, non rileva la natura, certamente discrezionale, della scelta del Comune di Marone di adottare o meno un piano di recupero, quanto la violazione della regola di condotta del pubblico agente posta dall'articolo 13 della Norme tecniche di attuazione.

Questa disposizione, infatti, enuncia una specifica regola di condotta e non accorda alcun margine per gli apprezzamenti discrezionali dell'agente pubblico (e dello (OMISSIS) nella specie), in quanto non gli consente di assentire l'aumento di volumetria negli immobili situati nei nuclei di antica formazione in assenza di un piano di recupero e del parere della commissione paesaggio.

D'altra parte, questa disposizione integra la disciplina di legge relativa alla concessione del permesso di costruire, condizionandone espressamente il rilascio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 10 e 12.

L'assunto secondo il quale nel caso di specie sarebbe solo minimale la difformità dal titolo edilizio rispetto a quella consentita dalla legge e', del resto, inammissibilmente volto a sollecitare una rinnovata valutazione di merito, non ammessa in sede di legittimità'.

8. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'errata interpretazione degli articoli 423 e 521 c.p.p., in quanto la Corte di appello, facendo riferimento al parere della commissione paesaggio in luogo di quello della commissione edilizia avrebbe modificato il fatto contestato nel capo di imputazione.

9. Il motivo e' manifestamente infondato, in quanto non vi e' stata alcuna modifica della contestazione ad opera della sentenza della Corte di appello.

Il capo di imputazione, infatti, espressamente contesta, con riferimento al primo addebito, la violazione articolo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione e, dunque, il rilascio del permesso di costruire in assenza del parere favorevole della commissione paesaggio.

La Corte di appello, peraltro, a fronte dell'eccezione difensiva volta a dimostrare come nel caso di specie il parere richiesto fosse quello della commissione paesaggio e non della commissione edilizia, ha congruamente dimostrato che nella specie ne' l'uno, ne' l'altro risulta acquisito.

10. Con il quinto motivo il ricorrente deduce l'omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione alle censure svolte nell'atto di appello in ordine alla motivazione del dolo.

La Corte d'appello non avrebbe motivato sulle censure svolte nell'appello (alle pag. 11, 12 e 13) in ordine alla sussistenza del dolo, in quanto avrebbe acriticamente richiamato gli elementi

dimostrativi della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'imputato già richiamati nella sentenza di primo grado.

#### 11. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha compiutamente disatteso le censure del ricorrente, congruamente valutando, al fine di dimostrare il dolo del reato, una pluralità di elementi, considerati sinergicamente, costituiti: dalla "rimozione", ad opera dell'imputato, dell'originario responsabile del procedimento, il geom. (OMISSIS), che aveva già esplicitato in modo assai argomentato l'impossibilità di accogliere la richiesta del privato, avocando la trattazione della pratica, senza alcuna plausibile motivazione; dalla scelta dell'imputato di non tener conto, nella motivazione della concessione in sanatoria, del parere della commissione edilizia, che aveva indicato la necessità di integrazioni e chiarimenti; dal lasso di tempo estremamente breve (diciotto giorni dalla presentazione della domanda della parte) nel quale lo (OMISSIS) aveva adottato il provvedimento di sanatoria; dal carattere ingiustificato e pretestuoso del rigetto della richiesta di accesso agli atti del controinteressato (OMISSIS).

Il motivo di appello (alle pagine 11-13) sul punto verte, invece, esclusivamente sul primo elemento, tendendo ad evidenziare che il geom. (OMISSIS) non fu rimosso e, comunque, per la sua qualifica non avrebbe potuto rilasciare il permesso in sanatoria.

Il fatto che la sentenza di appello non abbia replicato esplicitamente a tale osservazione non integra comunque il denunciato vizio di omessa motivazione, in quanto, come detto, la sussistenza del dolo è stata desunta e argomentata anche da altri elementi, e quindi manca la decisività dell'asserita omissione nell'economia del giudizio.

#### 12. Con il sesto motivo il ricorrente deduce l'errata interpretazione dell'articolo 323 c.p., in quanto il rifiuto dell'accesso agli atti amministrativi non sarebbe privo di margini di discrezionalità'.

La L. n. 241 del 1990, articolo 22 che tipizza i casi nei quali la pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso agli atti amministrativi al privato non sarebbe, infatti, una norma di diretta ed immediata applicazione dalla quale far discendere la violazione diretta del precetto di cui all'articolo 323 c.p., in quanto difetterebbero nella specie le "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

La L. n. 241 del 1990, articolo 24 consentirebbe, infatti, alle "singole pubbliche amministrazioni" di individuare "le categorie di documenti da essi formati o comunque sottratti all'accesso" e, dunque, postulerebbe l'esercizio di un potere regolamentare, costituito nella specie dal regolamento comunale di accesso agli atti.

#### 13. Il motivo è infondato.

Il ricorrente confonde il tema del riparto di competenze tra legge e regolamento nel tipizzare, ai sensi della L. n. 241 del 1990, articolo 21 le ipotesi di esclusione del diritto di accesso con il distinto tema della regola di condotta, discrezionale o vincolata, per il pubblico agente a fronte della richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal privato controinteressato.

Nella specie lo (OMISSIS) era privo di margini di discrezionalità sul punto, in quanto, come evidenziato dalle sentenze di merito; il rifiuto opposto alla richiesta di accesso formulata dal privato è risultato integralmente privo di una base legale.



La L. n. 241 del 1990, articolo 24 del resto, certamente consente alle "singole pubbliche amministrazioni" di individuare "le categorie di documenti da essi formati o comunque sottratti all'accesso", ma sempre nei limiti dei casi tipizzati dal comma 1 di tale disposizione e i motivi opposti dallo (OMISSIS), per quanto accertato nei giudizi di merito, non erano riconducibili a nessuno degli stessi.

14. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al settimo motivo di appello, relativo alla non riconducibilita' della condotta alla fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 323 c.p. e l'inidoneita' della L. n. 241 del 1990, articolo 22 che e' una norma che rimanda a una fonte regolamentare secondaria, a integrare il precetto penale.

15. Il motivo e' infondato.

L'omissione della motivazione denunciata, infatti, non assume alcun rilievo, in quanto verte su questione, come appena precisato, infondata.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in terna di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all'omissione puo' porre rimedio, ai sensi dell'articolo 619 c.p.p., la Corte di cassazione quale giudice di legittimita' (ex plurimis: Sez. 3, n. 21029 del 3/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980-01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157 - 01; Sez. 2, n. 25715 del 28/05/2004, Fasano, Rv. 229724 - 01).

16. Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge con riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'articolo 323 c.p..

Il rifiuto dell'imputato di concedere l'accesso agli atti non sarebbe stato pretestuoso ma conforme al regolamento, che all'articolo 12 espressamente esclude "i documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari, nella parte relativa all'attivita' istruttoria, in pendenza di procedimento".

17. Il motivo e' inammissibile in quanto si risolve nella mera reiterazione dell'analogia censura proposta nel giudizio di appello e sul quale la sentenza impugnata puntualmente e diffusamente motiva.

Le sentenze di primo e di secondo grado, infatti, congruamente dimostrano il carattere palesemente pretestuoso del diniego di accesso agli atti opposto dallo (OMISSIS), corredato da reiterate motivazioni generiche, prive di base legale e che non fanno riferimento al regolamento indicato dal difensore.

Il primo rifiuto, per motivi di pendenza di procedimento penale, e' stato, peraltro, disatteso dalla stessa Procura di Brescia, che, sollecitata dall'avente diritto, aveva rilevato che la richiesta di accesso aveva ad oggetto atti estranei al procedimento penale.

18. Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, in quanto l'affermazione della penale responsabilita' dell'imputato sarebbe stata integralmente fondata sulle statuizioni della sentenza del Tar e, dunque, avrebbe obliterato i tratti distintivi tra responsabilita' amministrativa, che avrebbe natura oggettiva, e quella penale, di natura soggettiva.

Rileva il ricorrente che, inoltre, la sentenza d'appello, nel motivare la sussistenza del dolo dell'imputato, avrebbe illogicamente considerato la condotta complessivamente posta in essere dal Comune, e quindi anche quella riferibile all'operato del Geom. (OMISSIS), il responsabile del procedimento nonché del segretario che ha sostituito lo (OMISSIS) durante il periodo di astensione per malattia.

19. Anche questo motivo si rivela infondato.

La Corte di appello ha, infatti, affermato la responsabilità penale dell'imputato in ragione degli atti di rifiuto posti in essere dallo stesso, ritenendoli pretestuosi e arbitrari.

Nel contesto di questa argomentazione, inoltre, la Corte di appello ha ulteriormente avvalorato il proprio giudizio con le considerazioni espresse dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Brescia.

Non incongruamente, inoltre, la Corte di appello ha ritenuto ininfluenti, rispetto agli atti di diniego espressi e motivati dall'imputato, le condotte poste in essere da pubblici funzionari sottoposti all'imputato, in quanto "come osserva il Tar, (1 in assenza di una autorizzazione dell'imputato (OMISSIS), il tecnico comunale (OMISSIS) non poteva rilasciare copia della documentazione".

20. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.